

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 748

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARRARA SUTOUR, AVOLIO, ALINI, LAMI, BOIARDI, ZUCCHINI,
CECATI, LATTANZI**

Presentata l'11 dicembre 1968

**Estensione alle cooperative agricole di tutte le disposizioni
della legge 26 maggio 1965, n. 590**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di avere una agricoltura in grado di sostenere l'urto competitivo che altri Paesi stanno portando avanti, nonché di soddisfare l'aumento dei consumi interni senza dover ricorrere a massiccia importazione di prodotti, impone una radicale modifica delle strutture agrarie e di mercato nel nostro Paese.

Tali modifiche investono anche l'assetto fondiario e proprietario con una scelta che deve portare a riconoscere, quali modelli di aziende agrarie, quella contadina e quella cooperativa.

Trova rispondenza anche nell'ambito di tale scelta, l'esigenza di sollecitare i produttori ad estendere le forme di associazionismo che meglio rispondono ad aumentare e qualificare la produzione nonché a determinare un rapporto nuovo fra produzione medesima e mercato.

In tale contesto non si comprendono e tanto meno si giustificano alcune discriminanti che impediscono forme associative alla produzione cioè al livello più alto della cooperazione fra i singoli.

Il riferimento è rivolto ad una volontà politica che trova riscontro nella interpretazione restrittiva e arbitraria che in questi anni si è data alle leggi in vigore in materia di formazione della proprietà coltivatrice.

Con evidente contraddizione, da una parte viene sollecitato l'associazionismo e, dall'altra, si restringe l'azione incentivante dello Stato verso una delle più provate e interessanti forme, come dimostra essere, in alcune zone del Paese, la cooperativa di conduzione terreni a proprietà indivisa.

La forzata esclusione delle medesime dalla possibilità di usufruire dei mutui previsti dalla legge n. 590 del 26 maggio 1965 non può trovare pertanto giustificazione né sul piano giuridico costituzionale né tanto meno su quello sociale.

E ancora l'adeguamento all'indirizzo di tale esclusione, della legge n. 144 del 22 marzo 1950, è la riprova di una scelta tesa ad impedire la libera espressione di una volontà in più occasioni manifestata dai braccianti.

Ci si trova di fronte in sostanza ad una esclusione dai benefici di una legge di recente emanazione (legge n. 590 del 1965) e alla negazione di un diritto acquisito in base ad altre leggi non abrogate (legge n. 144 del 1950 e legge n. 454 articolo 27 del 1961).

Ma l'aspetto maggiormente qualificante sul piano politico che non giustifica la scelta operata trova due componenti fondamentali:

1) nella violazione di una volontà individuale che il lavoratore esprime attraverso lo strumento cooperativo. Lo Stato infatti in-

terviene solo alle condizioni da lui scelte e imposte con la concessione dei benefici della legge (uguale per tutti) solo per la formazione di aziende familiari. Si nega la libertà di scelta individuale quando la richiesta di intervento si pone allo scopo di creare una proprietà cooperativa;

2) nella negazione implicita della validità sociale-economica e produttiva di una forma cooperativa che da oltre 60 anni è nata in alcune parti del Paese e che rappresenta un punto positivo di riferimento per la sua estensione su tutto il territorio nazionale.

È a tale proposito dimostrabile come il reddito, del quale hanno beneficiato i lavoratori nelle aziende cooperative di conduzione unita sia di gran lunga superiore a quello percepito nelle aziende agrarie condotte a compartecipazione o in economia. Ciò testimonia anche l'alto grado di produttività raggiunto nell'azienda cooperativa stessa.

Ne consegue, da quanto sopra detto, che si rende opportuno una revisione degli orientamenti presi in materia di costituzione della proprietà coltivatrice.

Le cooperative di conduzione a proprietà indivisa sono state fino ad un certo momento, pur con molti limiti, beneficiarie della incentivazione pubblica anche per quanto riguarda l'acquisto di terra.

La categoria interessata a questa forma di provvidenza, ancora tanto numerosa, ha bisogno di una garanzia di occupazione e di

reddito, cosa che lo strumento cooperativo, se adeguatamente agevolato, è in grado di dare.

Questa garanzia comunque è condizionata dal possesso della terra, ragion per cui, in questi anni di carenza legislativa, i braccianti di alcune zone agricole della Valle Padana hanno acquistato terra in forma cooperativa a costo di duri sacrifici.

Nel contesto di una riorganizzazione dell'agricoltura da più parti sollecitata, pena il completo disgregamento delle campagne, deve a nostro parere trovare posto in ogni zona del Paese la cooperativa di conduzione di sufficienti dimensioni e saldamente ancorata a principi solidaristici e mutualistici ma corrispondente alle esigenze sociali e produttive del Paese.

Ciò che si chiede pertanto altro non è che il ripristino di un diritto riconosciuto attraverso leggi dello Stato. Diritto che deve essere codificato a chiare lettere anche nella legge n. 590 del 1965, allo scopo di riparare ad una ingiustizia e di impedire nello stesso tempo interpretazioni forzate.

Siamo convinti che coloro i quali si richiamano al progresso sociale nelle campagne, coloro i quali credono sinceramente che la nostra agricoltura deve trovare una sua base organizzata nelle forme associative e cooperative, non potranno mancare di sostenere che la incentivazione dello Stato deve andare anche alle cooperative di conduzione terreni a proprietà indivisa.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Tutte le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590, per la formazione e lo sviluppo delle proprietà coltivatrici, si applicano anche alle cooperative agricole regolarmente costituite tra manovali coltivatori, le quali, a norma del loro statuto, intendono acquistare terreni per condurli, in qualsiasi forma, utilizzando il lavoro dei propri associati.